

Informazioni ai soci

Regolamento sui contributi associativi Swiss Medtech

In base all'art. 4 cpv. 2, all'art. 7 cpv. 1, lett. a e all'art. 11 cpv. 2, lett. f dello Statuto di Swiss Medtech del 12 giugno 2017 viene redatto il seguente Regolamento

del 12 giugno 2017, modifica dell'11.6.2018

In caso di differenze tra il testo tedesco e quello italiano, prevarrà la versione tedesca. Il testo italiano è una traduzione e ha solo scopo informativo e non ha alcun effetto legale.

I. Soci ordinari

Art. 1.1 Definizione

(Statuto, art. 5)

Possono diventare soci ordinari le imprese aventi attinenza rilevante con la tecnologia medica, che abbiano sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e che rientrino nelle seguenti categorie di attività:

- a. fabbricanti;
- b. importatori, distributori o società di distribuzione;
- c. fornitori;
- d. fornitori di servizi.

Art. 1.2 Partecipazione, diritti di voto e di nomina

(Statuto, Art. 7 cpv. 1)

Soci ordinari:

- a. vengono invitati all'Assemblea dei soci dell'Associazione e detengono diritti di voto e nomina, che possono variare a seconda delle categorie contributive;
- b. possono candidarsi all'insediamento in tutti i gruppi specialistici dell'Associazione e, se il loro insediamento viene accettato, dispongono di un voto ciascuno in sede di deliberazione e nomina;
- c. beneficiano di tutte le agevolazioni riservate ai soci dell'Associazione;
- d. possono denominarsi soci di Swiss Medtech. La sede mette a disposizione dei soci un logo da utilizzare.

Art. 1.3 Contributi associativi e numero di voti commisurati al contributo associativo

Numero collaboratori	Contributo associativo CHF	Numero di voti
1-5	1'000	1
6-10	1'500	1
11-25	2'500	1
26-50	4'000	3
51-100	5'500	3
101-250	8'500	3
251-500	12'000	7
501-1'000	18'500	7
> 1'000	25'000	7

- a. La base di calcolo è il numero di collaboratori (numero di collaboratori a tempo pieno) per socio. Fa fede il numero di collaboratori in Svizzera di tutte le società appartenenti a un gruppo con sede in Svizzera (con una quota di partecipazione superiore al 50%). In casi motivati è possibile chiedere una deroga da questa regola alla sede;
- b. L'importo di base viene dimezzato per i soci con una quota di fatturato nel settore della tecnologia medica inferiore al 50%¹. Se la quota di fatturato nel settore della tecnologia medica è inferiore al 15%, l'importo di base si riduce di un quarto². Il contributo associativo ammonta in ogni caso a CHF 1'000. Le richieste di riduzione del contributo associativo vanno inviate alla sede;
- c. Per un periodo massimo di cinque anni dopo la costituzione, le giovani aziende possono beneficiare di un contributo associativo ridotto;
- d. A seconda della partecipazione di un socio nei gruppi specialistici, è possibile che venga richiesto il pagamento di ulteriori contributi per le rispettive attività specifiche. Fanno fede le deliberazioni dei singoli gruppi specialistici.

¹ I dispositivi medici comprendono tutti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del MepV (a partire dal 15 aprile 2015), e le MDR e IVDR europee.

² In vigore dall'1.1.2019

II. Soci aggregati

Art. 2.1 Definizione

(Statuto, art. 6)

Possono diventare soci aggregati le imprese, le istituzioni pubbliche o private, le organizzazioni e gli organismi svizzeri e stranieri che non rientrano nelle categorie di attività dei soci ordinari.

Possono diventare soci aggregati per esempio Cantoni, Comuni, associazioni, gruppi di interesse, ospedali o strutture di ricerca.

L'adesione di persone singole non è prevista.

Art. 2.2 Partecipazione, diritti di voto e di nomina

(Statuto, Art. 7 cpv. 2)

Soci aggregati:

- a. vengono invitati all'Assemblea dei soci dell'Associazione, ma non detengono diritto di voto o nomina;
- b. possono candidarsi all'insediamento in tutti i gruppi specialistici dell'Associazione e, se il loro insediamento viene accettato, dispongono di un voto ciascuno in sede di deliberazione e nomina;
- c. beneficiano delle agevolazioni riservate ai soci dell'Associazione;
- d. possono denominarsi soci di Swiss Medtech. La sede mette a disposizione dei soci un logo da utilizzare.

Art. 2.3 Contributi associativi

Il contributo associativo dei soci aggregati ammonta normalmente a CHF 3'000. Il contributo associativo per i Cantoni è di CHF 20'000.

III. Adesione

Art. 3.1

(Statuto, art. 8)

Le domande di adesione devono essere presentate alla sede nella forma ivi richiesta, riportando i dati e allegando i documenti richiesti.

Sull'accettazione del richiedente, la sua assegnazione alla categoria di soci (socio ordinario o associato) e sulla categoria contributiva decide il Comitato direttivo a propria discrezione. Il respingimento della domanda di adesione non necessita di motivazione.

Queste decisioni del Comitato direttivo possono essere prese dall'Assemblea dei soci all'occorrenza con maggioranza semplice dei voti presenti.

In caso di adesione nel corso dell'anno il contributo associativo viene calcolato in misura proporzionale dall'inizio del trimestre di entrata.